



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 554 DEL 09/10/2026

OGGETTO: VIA FANFULLA: DIVIETO DI SOSTA. XVII EDIZIONE "FESTIVAL FOTOGRAFIA ETICA". DECORRENZA: 10.10.2026 TERMINE: 26.10.2026.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata dall'Ufficio Cultura in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici in occasione delle operazioni di allestimento ed al fine di favorire l'accessibilità del pubblico agli spazi espositivi della XVII Edizione del "Festival della Fotografia Etica";

ORDINA

- o In **Via FANFULLA (tratto Via C.Piazza ÷ Via Benedetti)** è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta esteso, sull'intera area a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **10 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **12 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **17 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **19 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **24 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **26 Ottobre 2023**;

- o In **Via GORINI (tratto civico 34 ÷ civico 38 - area destinata la sosta a pagamento con rimozione antistante la Chiesa del Carmine -)** è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta esteso, sull'intera area a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **10 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **12 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **17 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **19 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **24 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **26 Ottobre 2023**;
- o In **C.so VITTORIO EMANUELE II** è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta esteso, sull'intera area a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **10 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **12 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **17 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **19 Ottobre 2023**;
 - ☀ Dalle ore **08.00** del **24 Ottobre 2026** alle ore **08.00** del **26 Ottobre 2023**;
- o Deroga alla prescrizione di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per i veicoli a vario titolo accreditati e/o utilizzati per l'allestimento degli spazi sede della manifestazione;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia

interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale